

(N. 1612)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(SFORZA)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**
(DE GASPERI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(PICCIONI)

col **Ministro dell'Interno**
(SCELBA)

col **Ministro della Difesa**
(PACCIARDI)

col **Ministro del Tesoro**
(PELLA)

col **Ministro delle Finanze**
(VANONI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(MARAZZA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1951

Rilascio dei passaporti per l'estero.

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale legislazione rende obbligatorio il possesso di un documento speciale — il passaporto — affinché il cittadino italiano possa uscire dal territorio nazionale: la concessione di tale documento è configurata dal regio decreto del 1901 e dal decreto legislativo del 1928 più come una facoltà che non come un obbligo dello Stato.

La nuova Costituzione, all'articolo 16, sancisce invece chiaramente che « ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge ».

Questi obblighi non devono naturalmente essere tanto onerosi da frustrare il diritto.

Per la massima parte essi si possono precisare in una nuova legge che abbia per fine di regolare proprio il rilascio del passaporto, in quanto tale documento — anche se da parte italiana lo si volesse sopprimere o si volesse renderne non obbligatorio il possesso per uscire dal territorio della Repubblica — è tuttora richiesto ai cittadini italiani da tutti i Paesi stranieri.

La tensione demografica crescente e la situazione economica del Paese consigliano pure a liberalizzare le norme relative al rilascio dei passaporti per contribuire, anche in tal modo,

a facilitare quanto più possibile non soltanto gli scambi con l'estero ma anche la nostra emigrazione temporanea o permanente.

Infine la necessità di una più intensa collaborazione internazionale che, in particolare per i Paesi d'Europa deve sbocciare al più presto, se non vogliono perire, in una stabile intesa anche politica, esige che siano resi assai più facili e frequenti i viaggi all'estero e che con questi si intensifichino i contatti ed i rapporti tra i cittadini dei vari Paesi.

Il presente progetto di legge, elaborato di intesa con i Ministeri interessati mira — tenendo presenti le finalità sopraccennate e l'apporto dell'esperienza acquisita in materia dalle varie Amministrazioni — a contemperare l'interesse e le esigenze superiori dello Stato, sia d'ordine interno come d'ordine internazionale, col diritto dei singoli cittadini, sancito dall'articolo 16 della Costituzione.

In considerazione della legittima aspettativa di questi (che non può essere ulteriormente delusa) e dei previsti vantaggi di carattere generale, sarebbe opportuno che per la introduzione della nuova legge venisse chiesta al Parlamento la procedura d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I passaporti per l'estero sono rilasciati:

a) in Italia, dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega, dai Prefetti e dai Questori;

b) all'estero, dai rappresentanti diplomatici e consolari, con facoltà a questi di autorizzare pure gli agenti consolari da loro dipendenti.

Art. 2.

Le caratteristiche del libretto del passaporto sono fissate con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Il libretto viene fornito dal Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Per ottenere il passaporto, in Italia, si deve farne richiesta alle Questure od ai Commissariati di pubblica sicurezza oppure, in mancanza di questi, ai Comandi locali dei Carabinieri.

All'estero, per ottenere il passaporto si deve farne richiesta alla Rappresentanza consolare competente per territorio. Nei Paesi in cui non si trovano Uffici consolari le domande devono essere dirette alla Rappresentanza diplomatica.

Il passaporto sarà consegnato all'interessato o direttamente dalle Questure o tramite i Commissariati di pubblica sicurezza od i Comandi locali dei Carabinieri, se emesso in Italia; e dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari competenti, se emesso all'estero.

Nel caso in cui la domanda o la consegna vengano fatte tramite i Comandi locali dei Carabinieri, questi sono autorizzati anche ad effettuare la autenticazione della firma dei titolari.

Art. 4.

Non verrà dato corso alla domanda di passaporto di:

a) coloro che, avendo persone affidate per legge alla loro cura, non le lasciano convenientemente affidate ad altri;

b) coloro che, a norma delle leggi, sono sottoposti alla potestà altrui, qualora siano privi del consenso della persona a cui spetta tale potestà oppure, in mancanza di essa, del giudice tutelare;

c) coloro che devono espriare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato o siano stati condannati a pena pecuniaria per una somma non inferiore a lire 10 mila, salvo per questi ultimi il nulla osta della autorità giudiziaria che deve curare l'esecuzione della sentenza; coloro contro i quali sia stato emesso mandato di cattura o nei cui confronti sia iniziato procedimento penale per un reato punibile con la reclusione o l'arresto per un tempo non minore di un anno; coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale o contro i quali sia iniziato, anche dopo la richiesta del passaporto, procedimento per l'applicazione di una tale misura, salvo in quest'ultimo caso il nulla osta della competente autorità giudiziaria;

d) coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari, a meno che il rilascio del passaporto, nei loro riguardi, non venga espressamente autorizzato dal Ministro per la difesa o dalle autorità dipendenti a tale scopo delegate;

e) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare;

f) coloro ai quali per altra disposizione di legge sia fatto espresso divieto di espatriare.

Non potranno essere inclusi nelle categorie di cui al precedente comma d) i cittadini al di sotto del 17° anno di età nè quelli che abbiano superato il 45°.

L'espatrio può essere temporaneamente sospeso, in casi eccezionali, per tutti i cittadini che hanno obblighi militari, con decreto presidenziale, emesso su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio dei ministri.

Per i connazionali che si recano all'estero a scopo di lavoro debbono essere inoltre soddisfatte le condizioni stabilite dalle leggi sulla emigrazione.

Nei casi in cui la emissione del passaporto appare pregiudizievole ai fini della sicurezza interna od internazionale dello Stato, l'autorità che riceve la domanda la trasmette al Ministro degli affari esteri il quale, sentito ove occorra il Ministro dell'interno, provvede con decreto motivato a sospendere o negare la concessione.

Art. 5.

Il passaporto viene rilasciato ai cittadini che hanno compiuto il 14° anno di età.

La moglie può essere iscritta nel passaporto del marito.

I minori che non hanno raggiunto il 14° anno di età sono iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore. In via eccezionale potranno essere iscritti nel passaporto di altra persona purchè vi sia, in tal caso, l'assenso di chi esercita su di essi la tutela (genitore, tutore o giudice tutelare).

Art. 6.

La validità normale del passaporto è di cinque anni.

Su richiesta motivata degli interessati, o di ufficio nei casi previsti dalla legge, essa, può essere ridotta ad un periodo più breve e, per speciali circostanze, anche ad un solo viaggio.

Per coloro che non hanno ancora soddisfatto agli obblighi di leva la durata di validità del passaporto, ove questo possa essere concesso, non può superare un anno.

Art. 7.

I passaporti scaduti da non più di tre mesi possono essere rinnovati, per periodi non maggiori ciascuno di cinque anni, dalle autorità competenti al rilascio.

Il rinnovo deve essere negato ogni qualvolta risulti che il richiedente non si trovi nelle condizioni in cui, a norma della presente legge, il passaporto potrebbe essergli rilasciato.

La durata massima di validità del passaporto rinnovato non può superare un anno per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal terzo capoverso dell'articolo 6.

La durata di validità del passaporto rinnovabile può essere ridotta anche su richiesta motivata dall'interessato,

Qualora la richiesta di rinnovo venga fatta dopo tre mesi dalla scadenza del passaporto, questa non potrà essere accolta.

L'interessato dovrà fare domanda, in tal caso, di nuovo passaporto in base alle norme della presente legge.

Art. 8.

a) La tassa per il rilascio e quella per il rinnovo dei passaporti, sia in Italia come all'estero, alle persone che non rientrano nelle categorie di cui al seguente paragrafo b) sono le seguenti:

Validità: 5 anni	L. 5.000
» 3 anni	» 3.000
» 1 anno	» 1.000
» un solo viaggio (durata massima tre mesi)	L. 500

All'estero la tassa è riscossa in moneta locale;

b) sono esenti da qualsiasi tassa i passaporti rilasciati o rinnovati sia all'interno che all'estero ai cittadini che si recano o che si trovano all'estero a scopo di lavoro ed ai membri delle loro famiglie; ai professori, agli studiosi ed agli studenti di ogni scuola e grado che si recano all'estero per motivi di insegnamento o studio; al personale direttivo e agli insegnanti delle scuole medie, elementari e materne che si recano all'estero per raggiungere la propria residenza ed alle loro famiglie; ai funzionari ed agli impiegati statali, parastatali e degli enti locali che si recano all'estero per qualsiasi motivo e alle loro famiglie; ai ministri del culto, ai religiosi ed ai missionari; ai connazionali dimoranti all'estero che rimpatriano per servizio militare; ai decorati al valore militare o civile; ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed alle loro famiglie; alle vedove ed agli orfani di guerra; ed a coloro che si trovano in condizioni di indigenza.

Sono esenti da qualsiasi tassa gli atti necessari per ottenere il passaporto da parte delle persone indicate nel presente paragrafo;

c) tutti indistintamente i connazionali cui viene rilasciato un nuovo passaporto dovranno rimborsare, a parte, il costo del libretto che viene fissato con decreto del Ministro per gli affari esteri, d'intesa col Ministro del tesoro.

Art. 9.

Il passaporto è valido per le destinazioni in esso indicate, salvo il disposto del seguente articolo.

L'annotazione « per l'estero » apposta nello stesso si intende comprensiva di tutti i Paesi coi quali l'Italia mantiene normali relazioni diplomatiche, salvo sempre il disposto dell'articolo seguente.

Art. 10.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello dell'interno e sentito il Consiglio dei ministri, può temporaneamente sospendere la validità dei passaporti per determinate destinazioni, per motivi di ordine pubblico o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà e gli averi dei cittadini.

Art. 11.

La documentazione da allegare alle domande per ottenere il passaporto per l'estero è così costituita:

- a) atto di nascita e stato di famiglia;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato penale;
- d) certificati dei carichi pendenti;
- e) nulla osta ed assensi richiesti dall'articolo 4 della presente legge;
- f) due fotografie firmate ed autenticate.

Nei casi di eccezionale urgenza l'autorità competente può dispensare dalla presentazione di tutti o parte dei documenti sopra accennati, previ accertamenti di ufficio che il richiedente non si trovi in una delle condizioni previste dalla legge come ostantive al rilascio del passaporto.

Per il rinnovo, prima della scadenza od entro i tre mesi dalla stessa, saranno necessari soltanto lo stato di famiglia ed i documenti di cui ai commi d) ed e). L'autorità competente potrà anche dispensare il richiedente dalla presentazione di uno o più di tali documenti qualora le risultino già note le condizioni di cui i documenti stessi dovrebbero far fede.

Per ottenere un nuovo passaporto, quando l'interessato sia in possesso di altro passaporto

scaduto da oltre tre mesi, dovranno essere presentati tutti i documenti sopracitati; si fa eccezione soltanto per l'atto di nascita, quando venga esibito il vecchio passaporto. L'autorità competente può però, anche in tal caso, dispensare dalla presentazione di parte dei documenti stessi, qualora le risultino già note le condizioni di cui questi dovrebbero far fede.

Art. 12.

Il passaporto deve contenere gli elementi essenziali a stabilire l'identità personale (nome e cognome, luogo e data di nascita, caratteristiche somatiche, fotografia firmata dal titolare ed autenticata), la cittadinanza, la residenza, le destinazioni come da articolo 9 e la durata di validità.

Art. 13.

Il titolare di un passaporto per l'estero che perda uno dei requisiti indicati nella presente legge per il rilascio e il rinnovo di tale documento deve farne consegna, anche se questo non sia scaduto, alla Questura o alla Rappresentanza consolare o diplomatica nella cui competenza territoriale si trova.

Chi smarrisce il passaporto deve farne circostanziata denuncia alla Questura più prossima se trovasi in Italia, oppure alla più vicina Rappresentanza consolare o diplomatica se trovasi all'estero.

Qualora non ottemperi a tali obblighi è punito con una ammenda da lire 5.000 a lire 20 mila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

La pena è diminuita se risulti che lo smarrimento del passaporto o la perdita di uno dei requisiti menzionati nel primo capoverso siano avvenuti in data posteriore al termine di validità del passaporto.

Qualora sia disposta la temporanea sospensione dell'espatrio nei casi previsti dal penultimo capoverso dell'articolo 4 oppure sia temporaneamente sospesa la validità dei passaporti per determinate destinazioni ai sensi dell'articolo 10, possono essere ritirati, per i corrispondenti periodi, i passaporti individuali relativi.

Art. 14.

Chi esce dal territorio italiano senza regolare passaporto od altro documento equipollente a termini di accordi internazionali oppure passa da uno Stato estero per il quale è munito di passaporto valido ad un altro Stato estero per cui il passaporto non è valido, è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire 20.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 15.

Per gruppi di persone non inferiori a 5 e non superiori a 50 può essere rilasciato un passaporto collettivo, valido per un periodo massimo di quattro mesi e per un solo viaggio all'estero, dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delegazione, dai Questori, per motivi culturali, religiosi, turistici, sportivi e ricreativi in genere o per altri motivi previsti da accordi internazionali.

Il capo-gruppo dovrà essere munito di passaporto individuale.

Nel passaporto potranno figurare anche minori di qualunque età.

Ogni componente del gruppo, ad eccezione dei minori sotto i 14 anni, dovrà essere munito, durante il viaggio, di documento di identità personale.

Restano fermi, per ognuno dei componenti, i requisiti e le limitazioni previsti dalla presente legge per il rilascio del passaporto individuale.

Tuttavia, mentre per il capo-gruppo è necessaria la documentazione di cui all'articolo 11, l'autorità competente potrà dispensare da tale documentazione gli altri componenti del gruppo, previo accertamento d'ufficio che per ciascuno di essi non si opponga alcuna causa ostativa prevista dalla presente legge.

Il Ministro per gli affari esteri stabilisce, con proprio decreto, il modello di tale passaporto.

Il rilascio avviene secondo le stesse modalità previste dal primo capoverso dell'articolo 3 per i passaporti individuali. La domanda può essere presentata, per tutti, dal capo-gruppo.

Il passaporto collettivo non è rinnovabile.

Ogni componente del gruppo è tenuto a pagare la tassa di lire 300, salvo le riduzioni

eventualmente concesse, di volta in volta, dal Ministero delle finanze.

Sono comunque esenti da qualsiasi tassa i minori sotto i 14 anni.

Nessun rimborso è dovuto per il costo del documento.

Art. 16.

Il Ministro per gli affari esteri rilascia, gratuitamente e senza presentazione di documenti giustificativi, passaporti speciali (diplomatici e di servizio), fissandone con proprio decreto le caratteristiche, ai funzionari del ruolo diplomatico e consolare ed a quelli degli altri ruoli del Ministero degli affari esteri ed alle loro famiglie; alle alte cariche dello Stato; ed alle persone che si recano all'estero in missione speciale.

In casi eccezionali, il Ministro per gli affari esteri rilascia o rinnova direttamente anche i passaporti ordinari, senza presentazione della documentazione richiesta dalla presente legge. In tali casi può pure delegare al rilascio, volta per volta, gli Ispettori di frontiera da lui dipendenti i quali dovranno, di norma, ottenere anche il preventivo benestare della Questura competente.

Art. 17.

Il Ministro per gli affari esteri rilascia, in casi eccezionali, passaporti speciali anche a cittadini stranieri, specificando la cittadinanza dei titolari.

Il Ministro per gli affari esteri rilascia inoltre, delegandone le Questure, passaporti ordinari, certificati « Nansen », lasciapassare ed altri documenti analoghi, a stranieri e ad apolidi, qualora ciò sia previsto da (o comunque non ostino) accordi internazionali ai quali abbia aderito anche l'Italia.

Art. 18.

Con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri, potranno essere apportate modifiche, entro un periodo massimo di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli articoli 2, 5, 6, 9, 12 e 15, con esclusione di tutti gli altri, allo scopo di uniformare

le norme in essi contenute agli accordi che in materia venissero conclusi con altri Paesi, in particolare con quelli del Consiglio d'Europa per adottare tipi di passaporto identici o simili.

Art. 19.

I passaporti rilasciati prima della entrata in vigore della presente legge sono validi fino alla loro scadenza.

Le precedenti disposizioni di legge in materia di rilascio e di rinnovo di passaporti per l'estero sono abrogate.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il 60° giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.